ANNO 66° NOVEMBRE 1941 FASCICOLO 11

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. III

ANNO 66°

(53° della Collezione)

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE PAG.

Atti di S. S. Pio Pp. XII. — La santità e i fini del matrimonio 261

S. Congregazione del Concilio. — De fidelibus exhortandis ut Missae sacrificio frequenter ac devote intersint 265

Renuntiationis iuris praesentandi 267

In tema di sussidio caritativo 269

S. Congregazione dei Sacramenti. — Trasmissione per radio di matrimoni celebrati per procura da militari combattenti 269

Segreteria di Stato. — Imposta di consumo sui materiali per costruzione di chiese, seminari e case parrocchiali 272

P. Commissione per l'interpretazione del Codice. — Risposta a dubbi sulla precedenza dei Metropoliti e su l'archivio segreto 275

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

G. M., Ancora del matrimonio per procura 276

Il mistero del sangue 279

Sinodi diocesani - Il preseminario milanese 280

Brevi notizie . . . . . (in copertina, p. 2)

Recensioni. — Onclin G. (282) — Bockey F. X. (282) — Caroli J. (283) — De Camillis M. (283) — Della Rocca F. (283) — Bartoccetti V. (284) — Ministrello G. (284).

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1941 - XIX

66° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

BREVI NOTIZIE

• Il 25 agosto il Santo Padre ha ricevuto in udienza speciale, dopo che avevano tenuto un Corso di preghiere e di studio, un centinaio di *Presidenti dell'Unione Uomini di A. C.*, accompagnati da S. E. Mons. Camerlengo, Vescovo di Nola, dall'Assistente Generale Mons. Roveda, dal Presidente Centrale Comm. Panighi e dal Presidente Generale di Roma, Comm. Poscetti.

• Nel campo di concentramento di Tossicia S. E. Mons. Borgoncini Duca, Nunzio Ap. d'Italia, ha compiuto una commoventissima funzione religiosa amministrando solennemente *il battesimo e la cresima* a quaranta prigionieri cinesi convertiti e precedentemente istruiti.

• E' stato pubblicato dalla S. C. dei Riti il nuovo *Catalogo delle Cause di beatificazione e canonizzazione*. La presente edizione, a differenza delle precedenti, è completa, in quanto riporta tutte le cause dei Servi di Dio che nel corso di trecento cinquant'anni, da quando cioè fu istituita la S. C. dei Riti, sono state trattate e non hanno raggiunto il desiderato felice esito, mentre sono state omesse quelle delle quali è stato ordinato il « reponatur ». Si tratta di circa un migliaio di Cause, alcune delle quali, ad es. quelle dei martiri, comportano da sole qualche migliaio di nomi, si tratta di un ingente numero di Servi di Dio di ogni generazione, lingua, popolo e nazione.

• Il 6 agosto S. E. Mons. Vescovo di Alba procedette all'apertura e chiusura della cassa contenente la salma della beata Margherita di Savoia, suora domenicana, morta in Alba nel 1464 e sepolta nella chiesa della Maddalena. Scopo della cerimonia è stato di provvedere ad una migliore preservazione della venerata salma, dopo tanti anni e tante vicende prodigiosamente conservata in tutte le parti.

• S. E. Mons. Bartolomeo Cattaneo, Tesoriere Generale della R. Camera Apostolica, ha ricordato il 50° *anniversario della sua ordinazione sacerdotale* e il 25° della sua consacrazione episcopale, onorato per la circostanza da una lettera gratulatoria del Santo Padre.

• Ricorrendo il 25 giugno il *Giubileo episcopale* di S. E. Mons. Oronzo Caldarola, Vescovo di Teggiano, la lieta circostanza ha dato luogo a un vero plebiscito di alta stima e di affetto filiale verso l'amato Pastore.

• Pure la ricorrenza del 50° *anniversario dell'ordinazione sacerdotale* di S. E. Monsignor Gregorio Diamare, Abate Ordinario di Montecassino (28 giugno) è stata festeggiata con dimostrazioni di intensa pietà e di affettuosa venerazione verso l'Ecc.mo Presule.

• L'E.mo Card. G. B. Nasalli Rocca, Arcivescovo di Bologna, il 24 maggio, ha conferito l'*ordinazione sacerdotale* al sessantenne Fr. Alberto M. Camis, Terziario Domenicano, da un quarantennio laureato in medicina e chirurgia, già docente ordinario di fisiologia in parecchie Università, poi Rettore Magnifico dell'Ateneo di Parma.

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO XII

La santità e i fini del matrimonio

Nell'occasione che il 3 ottobre fu solennemente inaugurato il nuovo anno giuridico del Tribunale della Sacra R. Rota, il Santo Padre al Collegio dell'inclito Tribunale rivolse un elevatissimo discorso, che, dati gl'insegnamenti che contiene, crediamo di dover riportare alla lettera, omesse le parti occasionali al principio e alla fine.

In mezzo alle contrastanti e dissolventi tendenze di un mondo agitato e sconvolto, la Chiesa sempre ha proceduto ferma e serena nel suo cammino di giustizia, non pavida dei nemici, non servilmente ligia agli amici. E voi, studiando i fasti della sua storia densa di lotte e di vittorie, la vedete, immota e immobile sull'incrollabile fondamento della costituzione a lei data dal suo divino Fondatore, far sorgere, nel corso dei secoli, sotto il soffio dello Spirito e come espressione della feconda pienezza della sua vita, un diritto che, offrendo a tutti i popoli e le nazioni, a tutte le stirpi e le lingue la medesima giuridica situazione, ha largito all'universale *grex dominicus* tale un ordinamento, in cui unità e vastità, libertà e disciplina vengono mirabilmente a trovarsi congiunte, animate e sostenute. E nell'età presente, quanto più appare scosso in non pochi il rispetto alla maestà del diritto, quanto più al diritto prevalgono considerazioni di utilità e di interesse, di forza e di ricchezza, tanto più conviene che gli organi della Chiesa dediti all'amministrazione della giustizia diano e infondano al popolo cristiano la viva coscienza che la Sposa di Cristo non viene mai meno a se stessa, nè muta cammino per mutare di giornata, ma sempre è e si avanza fedele alla sua sublime missione. A così alto scopo mira in grado eminente il vostro insigne Collegio.

E' ben noto in qual grande estimazione salgano le decisioni del vostro Tribunale presso gli altri Tribunali ecclesiastici, non meno che presso i Moralisti e i Giuristi. Ma, quanto maggiore è l'autorità di cui gode, tanto più la S. R. Rota è tenuta a santamente osservare e fedelmente interpretare le norme del diritto, secondo la mente del Romano Pontefice, sotto i cui occhi, come strumento e organo della stessa Santa Sede, esercita il proprio ufficio. Il che, se deve dirsi per qualunque materia di cui si occupa, vale in particolare per le sempre frequenti cause matrimoniali, sulle quali ha testè riferito l'illustre vostro Decano, e la cui retta risoluzione tende a che nel miglior modo possibile sia provveduto così alla santità e alla fermezza

del matrimonio, come al naturale diritto dei fedeli, tenendo nel debito conto il bene comune della umana società e il bene privato dei singoli.

1. - E in primo luogo, se si considera *il diritto al matrimonio*, i Nostri gloriosi Predecessori Leone XIII e Pio XI insegnarono già che « niuna legge umana può togliere all'uomo il diritto naturale e primitivo del coniugio ». Tale diritto invero, poichè fu dato all'uomo immediatamente dall'Autore della natura, supremo Legislatore, non può essere ad alcuno negato, se non si provi che egli. o vi abbia liberamente rinunziato o sia incapace di contrarre matrimonio per difetto di mente o di corpo. Ma, perchè nei casi particolari il matrimonio da contrarre venga impedito o già contratto sia dichiarato nullo, è necessario che questa incapacità antecedente e perpetua consti non soltanto in modo dubbio o probabile, ma con morale certezza; e in tale condizione di certezza, nè il matrimonio si può permettere, nè già celebrato può dirsi valido.

Cause concernenti questa incapacità, sia psichica — cioè di mente — sia somatica, per natura loro tanto delicate e spesso intricatissime, sono non di rado deferite alla S. R. Rota; e torna a suo decoro e a sua gloria l'averle trattate con criterio di gran diligenza e senza accettazione di persone.

Della incapacità psichica, fondata in qualche difetto patologico, la S. R. Rota si è di recente occupata; e in tale occasione la sentenza giudiziale ebbe ad addurre alcune teorie presentate come nuovissime da moderni psichiatri e psicologi. Cosa certamente lodevole e segno di assidua e larga indagine; perchè la giurisprudenza ecclesiastica non può nè deve trascurare il genuino progresso delle scienze che toccano la materia morale e giuridica; nè può riputarsi lecito e convenevole il respingerle soltanto perchè sono nuove. Forse che la novità è nemica della scienza? Senza nuovi passi oltre il vero già conquistato, come potrebbe avanzare l'umana conoscenza nell'immenso campo della natura? Occorre però esaminare e ponderare con acume e accuratezza se si tratti di vera scienza, cui bastevoli esperimenti e prove conferiscano certezza, e non già soltanto di vaghe ipotesi e teorie, non sostenute da positivi e solidi argomenti; nel qual caso, non varrebbero a costituire la base per un sicuro giudizio, che escluda cioè ogni dubbio prudente.

Anche della incapacità somatica ha dovuto trattare più volte la S. R. Rota. Nella quale delicata altrettanto che difficile questione due tendenze sono da evitarsi: quella che nell'esaminare gli elementi costitutivi dell'atto della generazione dà peso unicamente al fine primario del matrimonio, come se il fine secondario non esistesse o almeno non fosse *finis operis* stabilito dall'Ordinatore stesso della natura; e quella che considera il fine secondario come ugualmente principale, svincolandolo dalla essenziale sua subordinazione al fine primario, il che per logica necessità condurrebbe a funeste conseguenze. Due estremi, in altre parole, se il vero sta nel mezzo,

sono da fuggirsi: da una parte, il negare praticamente o il deprimere eccessivamente il fine secondario del matrimonio e dell'atto della generazione; dall'altra, lo sciogliere o il separare oltre misura l'atto coniugale dal fine primario, al quale secondo tutta la sua intrinseca struttura è primieramente e in modo principale ordinato.

2. - Quanto alle *dichiarazioni di nullità dei matrimoni*, nessuno ignora essere la Chiesa guardinga e aliena dal favorirle. Se infatti la tranquillità, la stabilità e la sicurezza dell'umano commercio in genere esigono che i contratti non siano con leggerezza conclamati nulli, ciò vale ancor più per un contratto di tanto momento, qual è il matrimonio, la cui fermezza e stabilità sono richieste dal bene comune della società umana e dal bene privato dei coniugi e della prole, e la cui dignità di Sacramento vieta che ciò che è sacro e sacramentale vada di leggieri esposto al pericolo di profanazione. Chi non sa poi che i cuori umani sono, in non rari casi, pur troppo proclivi, — per questo o quel gravame, o per dissenso e tedio dell'altra parte, o per aprirsi la via ad unirsi con altra persona peccaminosamente amata, — a studiare di liberarsi dal vincolo coniugale già contratto? Ond'è che il giudice ecclesiastico non deve mostrarsi facile a dichiarare la nullità del matrimonio, ma ha piuttosto da adoperarsi innanzi tutto a far sì che si convalidi ciò che invalidamente è stato contratto, massime allorchè le circostanze del caso particolarmete le consigliano.

Che se la convalidazione riesce impossibile, perchè osta un impedimento dirimente da cui la Chiesa non può o non suole dispensare o perchè le parti rifiutano di dare o di rinnovare il consenso, allora la sentenza di nullità non può essere negata a chi, secondo le prescrizioni canoniche, giustamente e legittimamente la chiede, purchè consti dell'asserita invalidità, per quel *constare* che nelle cose umane suol dirsi ciò di cui si ha *morale* certezza, che cioè escluda ogni dubbio prudente, ossia fondato su ragioni positive. Non può esigersi la certezza *assoluta* della nullità, la quale cioè escluda non solo ogni positiva probabilità, ma anche la mera possibilità del contrario. La norma del diritto, secondo cui « *matrimonium gaudet valore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii; donec contrarium probetur* » (can. 1014), non si intende infatti se non della morale certezza del contrario, della quale deve constare. Nessun Tribunale ecclesiastico ha il diritto e il potere di esigere di più. Esigendo di più, facilmente si viene a ledere lo stretto diritto degli attori al matrimonio; giacchè non essendo essi in realtà legati da alcun vincolo matrimoniale, godono del naturale diritto di contrarlo.

3. - Finalmente, per ciò che concerne lo *scioglimento del vincolo* validamente contratto, in taluni casi anche la S. R. Rota è chiamata a investigare se sia stato compiuto tutto ciò che previamente si richiede per la va-

lida e lecita soluzione del vincolo e, per conseguenza, se possa consigliarsi al Sommo Pontefice la concessione della relativa grazia.

Questi pre-requisiti riguardano innanzi tutto la dissolubilità stessa del matrimonio. E' superfluo avanti a un Collegio giuridico qual è il vostro, ma non disdice al Nostro discorso il ripetere che il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna potestà umana (can. 1118); mentre gli altri matrimoni, sebbene intrinsecamente siano per sè indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice in virtù della sua potestà ministeriale.

Nel dire che il giudice ecclesiastico è chiamato a investigare se consti della esistenza di tali presupposti, voi subito comprendete come l'importanza dell'argomento bastevolmente indica che una simile investigazione vuol essere condotta con ogni severità, rigore e diligenza; tanto più che, trattandosi di uso di potestà vicaria in materia di diritto divino, la validità stessa dello scioglimento del vincolo dipende dalla esistenza dei necessari requisiti. In ogni caso poi e in ogni stadio del processo è dovere l'osservare pienamente e strettamente le regole, che la modestia cristiana impone in così delicata materia.

Del resto non è da dubitare che vale anche qui il principio già sopra enunciato: essere cioè sufficiente la certezza morale, che escluda ogni dubbio prudente del contrario. E' ben vero che ai nostri tempi, in cui il disprezzo o la noncuranza della religione hanno fatto rivivere lo spirito di un nuovo paganesimo gaudente e superbo, si manifesta in non pochi luoghi quasi una mania per il divorzio, la quale tenderebbe a contrarre e sciogliere i matrimoni con maggior facilità e leggerezza che non si fa per i contratti di locazione e di conduzione. Ma tale mania, inconsiderante e inconsiderata, non può contarsi per ragione, onde i Tribunali ecclesiastici recedano dalla norma e dalla prassi, che dettano e approvano il sano giudizio e la coscienza timorata. Per la indissolubilità o dissolubilità del matrimonio non può nella Chiesa valere altra norma e prassi se non quella stabilita da Dio, Autore della natura e della grazia.

Al quale riguardo due sono i passi dei Libri Santi, che in certo modo indicano i limiti, entro i quali la soluzione del vincolo deve rimanere, e che escludono sia il lassismo odierno sia il rigorismo contrario alla volontà e al mandato divino. L'uno è: « *Quod Deus coniunxit, homo non separet* » (*Matth.* 19, 6); vale a dire, non l'uomo, ma Dio può separare i coniugi, e quindi è nulla la separazione ove Dio non scioglie il loro vincolo. L'altro è: « *Non servituti subiectus est frater aut soror...: in pace autem vocavit nos Deus* » (*Cor.* 7, 15); vale a dire, non vi è più servitù nè vincolo ove

Dio lo scioglie e permette così al coniuge di passare lecitamente a nuove nozze. In ogni caso, la norma suprema, secondo la quale il Romano Pontefice fa uso della sua potestà vicaria di sciogliere matrimoni, è quella che già in principio abbiamo additata come la regola dell'esercizio del potere giudiziario della Chiesa, vale a dire la *salus animarum*, per il cui conseguimento così il bene comune della società religiosa, e in generale dell'umano consorzio, come il bene dei singoli trovano la dovuta e proporzionata considerazione.

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Instructio de fidelibus exhortandis ut Missae sacrificio frequenter ac devote intersint

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 389)

Saepenumero in tot rerum calamitatibus, quibus undique premimur, SS.mus D. N. Pius Pp. XII populum christianum ubique terrarum effusa caritate adhortatus est ut publicas privatasque preces effundat pro praesentibus societatis humanae necessitatibus et praesertim ad populorum pacem conciliandam, Divini Magistri promissiones recolens: « Petite et dabitur vobis, quaerite et invenietis, pulsate et aperietur vobis » (Matth., VII, 7; Luc., XI, 9).

Hunc quoque in finem idem SS.mus D. N., Motu proprio *Norunt profecto* diei 27 octobris 1940, Eucharistica Sacrificia ubique terrarum offerri iussit, quum nihil magis valeat « ad Numinis maiestatem placandam propitiandamque quam Eucharisticum Sacrificium, quo ipse humani generis Redemptor *in omni loco sacrificatur et offertur... oblatio munda* ». Divinum enim Sacrificium quod in Missa peragitur et in quo, docente Tridentina Synodo: « idem ille Christus continetur et incruente immolatur, qui in ara Crucis semel se ipsum cruente obtulit » (sess. XXII, cap. 2), non solum laudis et gratiarum actionis, sed etiam vere propitiatorium est tam pro vivis quam pro defunctis.

Quapropter populi christiani in saeculorum cursu nunquam destiterunt ut tam pro sui ipsorum necessitatibus quam pro fidelibus in Christo defunctis nondum ad plenum purgatis, a solis ortu usque ad occasum, haec oblatio munda offeretur, eidemque frequenter ac devote interesse consuevissent.

At, fide ac pietatis studio languescentibus, omnes norunt sanctissimum hunc morem in dies intermitti, atque fideles complures, divinarum rerum amore posthabito, Missae Sacrificium nec uti oportet colere, nec sicut antea,

pro suis necessitatibus ac defunctorum suffragiis ut applicetur ferventer curare, dum ad alia minus salutaria haud raro se convertere non dubitent.

Quapropter haec S. C. Concilii, de speciali SS.mi D. N. Pii Pp. XII mandato, omnes ubique terrarum Ordinarios vehementer hortatur, ut per semetipsos ac per curatores animarum aliosque utriusque cleri sacerdotes instanter christifideles edoceant:

1) de sacrificii Missae natura et excellentia atque eiusdem finibus ac salutaribus effectibus pro mundi vita, et demum de eiusdem ritibus ac caeremoniis, ut ipsi non passive tantum eidem intersint, sed cum sacerdotibus Sacrum peragentibus unum sint animo et corde, fide et caritate;

2) de gravi, qua tenentur, obligatione Missam audiendi, quotquot rationis usu compotes sunt, diebus dominicis aliisque festis de praecepto (can. 1248 C. I. C.), quum agatur de praecipuo actu cultus externi et publici, Deo debiti, quo supremum in nos imperium Dei Creatoris, Redemptoris et Conservatoris agnoscimus;

3) de Sacrificii Missae vi impetratoria et propitiatoria, qua bene perspecta ac cognita, fideles alliciantur ad eidem Sacro frequenter ac etiam quotidie, si fieri potest, adsistendum, ad gratias Deo agendas, ad beneficia obtinenda, ad peccata expianda cum propria tum eorum qui vita sunt functi, memores moniti S. Augustini: « Audeo dicere quod Deus, cum esset sapientissimus, plus dare nescivit; cum esset ditissimus, plus dare non habuit » (tract. in Ioann.);

4) de coelestis convivii saluberrima participatione quoties Sacro intersunt, quo arctius Christo adhaereant, prout est in Decreto huius S. Congregationis diei 20 decembris 1905 *De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione*, et ad mentem eiusdem Tridentinae Synodi: « Optaret quidem sacrosancta Synodus ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent, quo ad eos sanctissimi huius Sacrificii fructus uberior proveniret » (sess. XXII, cap. 6), iuxta illud ipsius Iesu Christi: « Ego sum panis vivus qui de coelo descendi. Qui manducat ex hoc pane vivet in aeternum. Qui manducat me et ipse vivet propter me » (Ioann., VI);

5) de dogmate Sanctorum communionis, cuius vi Sacrificium Missae uberrime applicatur non tantum pro fidelibus defunctis, qui piaculari igne suas expiant humanas labes, sed etiam pro hominibus qui vitam degunt, quippe qui, tot tantisque angustiis et calamitatibus, in praesens potissimum, undique pressi, indigent ut misericordiam apud Deum inveniant et auxilium consequantur.

Quo vero facilius locorum Ordinarii ceterique animarum curatores haec praescripta in rem deducant, saepius fideles revocent ad vitam secundum Christi praecepta vere componendam, ea omnia in sui vivendi ratione devitantes, quae fidem moresque christianos vel minus deceant. Quare impro-

bare ne cessent immodicos sumptus, quos fideles vanitate adlecti, in variis vitae adiunctis, aliquando insumunt, illo quandoque praetermisso Sacrificio Missae, quod omnium cumulate suffragiorum et gratiarum potissimum adiumentum et divitiarum Dei infinitus est thesaurus.

Denique ad omia haec assequenda curatores animarum adiutricem requirant operam Confraternitatum seu Sodalitatum SS. Sacramenti, quae in unaquaque paroecia, ad normam can. 711, § 2, C.I.C., ideo praecipue institutae sunt, ut omnibus fidelibus exemplo auxilioque sint in praestando atque alendo cultu Eucharistico.

Quodsi, Deo favente, populus christianus huiusmodi hortationibus Ordinariorum et curatorum animarum alacri animo obsequutus fuerit, Eucharisticum Sacrificium, quo nihil Deo honorabilius nihil iucundius esse potest, fiet revera pro totius mundi salute fons vitae et sanctitatis.

Datum Romae, die 14 mensis Iulii, anno 1941.

F. Card. MARMAGGI, *Praefectus.*

I. BRUNO, *Secretarius.*

APPLICAZIONI DI MESSE. — Come informano vari Bollettini Diocesani, la medesima S. C. del Concilio, perchè non sia impedito alle persone di più umile condizione di dare Messe da applicare, ha ordinato agli Ordinari locali di aver cura di stabilire che in ciascuna chiesa, anche religiosa o regolare, sia collocata qualche cassetta per raccogliere le offerte di qualsiasi valore per l'applicazione di Messe e che col danaro così raccolto siano applicate tante Messe, secondo le intenzioni degli offerenti, quante ne risultano in ragione della elemosina vigente in diocesi.

RENUNTIATIONIS IURIS PRAESENTANDI

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 369)

Die 13 *iulii* 1940

SPECIES FASTI. — Bulla *Inter multiplices* Clementis XIV diei 21 septembris 1769 paroecia loci vulgo *Santulussurgiu* in dioecesi Bosanensi primae dignitati archiepresbyterali Capituli cathedrali spleno iure fuit unita, adeo ut canonicus archipresbyter factus sit parochus habitualis eiusdem paroeciae cum iure praesentandi vicarium curatum.

Hodiernus autem canonicus archipresbyter, ab Episcopo decessore rogatus, die 11 martii 1929 eidem renuntiationem exhibuit iuri praesentandi vicarium curatum ad normam canonis 1451, § 1, Codicis I.C., ut in textu renuntiationis dicitur. At, cum anno 1937 paroecia loci *Santulussurgiu* vacasset, dubium ortum est utrum conferenda esset ad normam iuris communis, praemisso nempe concursu, an potius ad normam in ipsa Constitutione *Inter multiplices* statutam, eo vel magis quod hodiernus canonicus archipres-

byter iuri praesentandi vicarium curatum personaliter tantum, non autem et pro suis successoribus renuntiavit.

Hinc et de renuntiatione et de concursu videndum est in casu.

ANIMADVERSIONES. — Ad primum quod attinet, attentis renuntiationis verbis, prima fronte videretur hanc fuisse perpetuam. Ipsemet enim renuntians provocavit ad canonem 1451, § 1, qui est de iure patronatus, quique patronis loco patronatus vel iuris praesentandi spiritualia suffragia etiam perpetua pro se suisve concedit; quapropter beneficium suam naturam immutat, et ipso iure fit liberae collationis. At aliter res se habet, atque certo constat renuntiationem de qua agitur fuisse personalem, neque successores afficere, idque non solum quia canonicus archipresbyter expressis verbis hoc declarat, sed et quia citatus canon non facit ad rem.

In casu enim res est de paroecia pleno iure unita primae dignitati Capituli Bosanensis ad normam canonis 471, § 1, minime vero de iure patronatus. Exinde patet quid dicendum de renuntiatione, a canonico archipresbytero die 11 martii 1929 Episcopo exhibita. Nil dubii quod ille iuri praesentandi vicarium curatum sensu improprio renuntiare possit, quatenus Episcopo remittit totum negotium provisionis paroeciae, et praesentationem nempe et institutionem canonicam. At renuntiatio, stricto sensu accepta, nulla et irrita in casu dicenda est. Non agitur enim de iure personali et privato, neque de iure in sui tantum favorem constituto, de quo in canone 72, § 2, Codicis I.C., sed de iure vel facultate quae inhaeret ipsi personae morali ecclesiasticae, dignitati nempe, eademque constituta per modum legis, cui iuri personae privatae renuntiare nequent, sicut nullimode admittitur renuntiatio privilegio per modum legis dato ad normam citati canonis 72, § 3 et 4.

Renuntiatio proinde in casu personalis tantum et temporanea censenda est, minime perpetua, quatenus nempe speciem induit cessionis proprii iuris praesentandi, vi cuius, immutata manente natura vicariae curatae, hanc libere et absque candidati praesentatione, Episcopus conferre valeat.

Cum itaque vicaria de qua agitur, per memoratam renuntiationem, suam naturam non mutasset, lex concursus ad eam extendi nequit, quae vi iuris communis ad normam canonis 459 nonnisi paroeciis proprie dictis conferendis praescribitur.

RESOLUTIONES. — Propositis itaque in Comitiis plenariis diei 13 iulii 1940 dubiis:

I. *An canonicus archipresbyter Capituli cathedralis Bosanensis iuri praesentandi etiam pro suis successoribus renuntiaverit in casu;*

et quatenus negative:

II. *An paroecia loci vulgo* Santolussurgiu *praemisso concursu conferenda sit in casu.*

E.mi Patres huius S. Congregationis responderunt:

Ad I: *Negative.*

Ad II: *Provisum in primo, seu negative.*

Has resolutiones SS.mus D. N. Pius Pp. XII in audientia diei 21 iulii 1940, referente subscripto Secretario, approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

In tema di sussidio caritativo

(*Rivista Dioces. Milan.*, 1941, p. 253)

Avendo un Parroco del Milanese fatto istanza per la riduzione d'un sussidio caritativo gravante sul suo beneficio parrocchiale, la S. C. del Concilio con foglio n. 1625/41 del 18 giugno 1941, per mezzo della Curia Arcivescovile, rispose: « Con riferimento all'istanza di codesta Curia in data 27 maggio scorso prot. 596, relativa alla riduzione di sussidio caritativo sul beneficio parrocchiale di..., mi reco a dovere di comunicare all'E. V. R.ma che questa S. Congregazione esaminata la rispettiva situazione economica, non ritiene deducibili agli effetti del sussidio caritativo le passività relative al sussidio caritativo stesso, all'affitto abitazioni per gli inservienti e ai contributi personali del parroco ai poveri, e ritiene perciò il reddito netto beneficiale in L. 14.000 circa. Questa S. C. poi, anche per non creare precedenti, pur apprezzando le encomiabili iniziative e lo zelo del parroco, considera il sussidio caritativo per il clero bisognoso come opera altamente e doverosamente assistenziale, non meno, certo, che per i poveri, specie nelle attuali emergenze economiche, e pertanto attribuisce al sussidio caritativo un carattere di precedenza. Perciò, a norma della Circolare 559/34 del 25 giugno 1934, sul reddito netto di circa L. 14.000 si eleva il sussidio caritativo già ridotto a L. 200 con la precedente lettera di questo S. Dicastero in data 1° luglio 1935, n. 1757/34, ecc. ».

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Prot. N. 10572/41

Circolare

Agli Ecc.mi Ordinari dei luoghi d'Italia circa la trasmissione per radio di matrimoni celebrati per procura da militari combattenti.

Da parte delle Autorità Governative d'Italia è stata chiesta alla Santa Sede l'autorizzazione a trasmettere per radio la celebrazione degli eventuali matrimoni per procura di combattenti dislocati in Africa Settentrionale, in

Egeo e Grecia e nel corpo di spedizione in Russia, in modo che detti combattenti, materialmente lontani, vengano messi in condizione di assistere attraverso le onde dell'etere al matrimonio che per essi contrae il procuratore da loro precedentemente designato.

Tale trasmissione può aver luogo, peraltro, solo dai centri che posseggono stazioni radio-trasmittenti e che sono le città di TORINO, GENOVA, MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, TRIESTE, FIRENZE, ANCONA, ROMA, NAPOLI, BARI, PALERMO, CATANIA, TRIPOLI.

1. Si fa presente anzitutto che sono state fornite istruzioni particolari all'Ordine Militare per la esatta redazione del mandato di procura da parte dei combattenti, per la celebrazione dei matrimoni di cui trattasi, in conformità a quanto prescrive il can. 1089 del Codice di Diritto Canonico.

2. La sposa, se non risiede in una delle città su elencate, dovrà necessariamente recarsi in una delle sedi suddette e cioè ordinariamente nella più vicina alla sua residenza abituale, oppure a Roma, qualora l'Autorità Civile disponga speciali facilitazioni per tale sede.

3. Il parroco, che, a norma del can. 1095 § 1. n. 2, avrebbe diritto di assistere al matrimonio in questione, dovrà espletare tutte le pratiche preliminari alla celebrazione del matrimonio stesso che vengono elencate nell'apposita Istruzione testè pubblicata da questa S. Congregazione in data 29 giugno 1941 (*A. A. S.*, vol XXXII, p. 297 segg.). Per quanto si riferisce allo sposo, naturalmente, tali pratiche prematrimoniali, esame, verbale giurato ecc. dovranno risultare regolarmente eseguite dal Cappellano Militare. Il parroco stesso dovrà in modo speciale attenersi a quanto prescrive il Codice di Diritto Canonico per i matrimoni da celebrarsi per procura ed alle cautele relative. Perciò, dopo che sia stato posto al sicuro che nulla si oppone alla valida celebrazione del matrimonio e dopo che saranno state espletate tutte le pratiche che l'Ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 34 del Concordato e della relativa Istruzione di questo Sacro Dicastero 1 luglio 1929, spetterà all'Ordinario concedere, in iscritto, il *nulla osta* alla celebrazione per procura del matrimonio; dopo che egli avrà accertata l'esistenza della giusta causa per la celebrazione per procura (can. 1091) nonchè la piena validità del mandato procuratorio (can. 1089) e l'autenticità del medesimo (can. 1091).

4. Ottenuto detto permesso dal proprio Ordinario, il parroco di cui sopra darà, su richiesta degli sposi o di uno di essi, la licenza perchè la celebrazione possa aver luogo fuori della propria parrocchia, e farà uso a tal fine dell'Allegato n. V annesso alla citata Istruzione del 29 giugno 1941, debitamente riempito in tutte le sue parti. A detto allegato n. V verrà unito il suddetto *nulla osta* dell'Ordinario e l'originale della procura.

5. Trattandosi di matrimoni tra cattolici, chè di questi soli si parla, si esortino, la sposa dal parroco e lo sposo dal cappellano militare, ad acco-

starsi degnamente ai sacramenti della penitenza e della Eucaristia in occasione della celebrazione del matrimonio.

6. L'Ordinario della città dove verrà celebrato il matrimonio e donde avrà luogo la trasmissione radiofonica esaminerà la posizione inviatagli dal parroco di cui sopra (n. 4) e, dopo essersi accertato della identità personale della sposa e del procuratore dello sposo, potrà dare il suo permesso per la trasmissione per radio della stessa.

7. A questo scopo l'Ordinario medesimo prenderà gli opportuni accordi con la locale direzione dell'E.I.A.R. per fissare la chiesa, preferibilmente parrocchiale, che sia tecnicamente più adatta, nonchè il giorno e l'ora antimeridiana della trasmissione. Con le Autorità militari e civili competenti verrà fissato il programma della celebrazione, il cui carattere dovrà essere strettamente religioso, immune da qualsiasi rumore o manifestazione disdicevole alla santità della Casa del Signore. In particolare si eviti che il numero delle coppie sia molteplice in modo da ingenerare confusione e disordine. Con questa trasmissione si tenda, in una parola, unicamente a che il combattente lontano possa ascoltare a mezzo della radio lo svolgersi della celebrazione del suo matrimonio, in maniera che egli si senta spiritualmente presente alla cerimonia e così più efficacemente legato a colei che da quel momento diviene la sua legittima consorte per tutta la vita.

8. L'Ordinario stesso avrà cura d'impartire disposizioni al parroco che assisterà al matrimonio affinchè la celebrazione avvenga conforme alle norme del Rituale Romano e del Concordato per quanto riguarda la lettura dei noti articoli del Codice Civile. Potrà seguire la santa Messa (quella « Pro Sponsis » quando la Liturgia lo consenta) con la benedizione nuziale. Sarà permesso un breve sermone ispirato alla santità del Sacramento. La santa Messa potrà essere accompagnata da mottetti d'indole religiosa. Il tutto potrà essere trasmesso per radio.

9. Gioverà tener presente che siffatti matrimoni per procura — pur tenendo in giusto conto le specialissime circostanze del tempo e dello stato di guerra — debbono costituire, per la loro stessa natura e nell'interesse dei medesimi contraenti nonchè del vincolo matrimoniale, una eccezione da essere autorizzata soltanto in base a giusta causa (can. 1091). Sarà quindi opportuno che gli Ordinari procedano in merito con la maggiore oculatezza e prudenza, allo scopo di evitare gravi e talora irreparabili danni.

10. Sarebbe infine lodevole se, trattandosi di soldati combattenti, le Curie Vescovili ed i RR. Parroci compilassero, possibilmente, gli atti relativi a questi matrimoni gratuitamente.

Roma, dalla Sede della S. C. dei Sacramenti, il 10 settembre 1941.

D. Card. Iorio, *Prefetto*

F. Bracci, *Secretario*.

L. S.

SEGRETERIA DI STATO

Imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie di Chiese, Seminari e Case di abitazione dei Parroci

La Segreteria di Stato di S. Santità in data 10 *agosto* 1941 *n.* 5940/41 *ha inviato agli Ecc.mi Ordinari la seguente circolare:*

Eccellenza Rev.ma

Con Circolare n. 1781/33 del 30 giugno 1933, questa Segreteria di Stato dava notizia agli Ecc.mi Ordinari d'Italia di una Circolare del Ministero delle Finanze del Regno d'Italia n. 5522 prot. in data 9 giugno 1933, concernente l'inapplicabilità dell'imposta di consumo ai materiali impiegati per la costruzione e la riparazione di chiese aperte al pubblico culto, seminari e case parrocchiali; e, in pari tempo, raccomandava di seguire una linea uniforme di condotta allo scopo di assicurare la costante applicazione di tali disposizioni governative, e pregava di tenere la S. Sede al corrente delle difficoltà che potessero sorgere al riguardo.

Essendosi in seguito verificato che non in tutti i Comuni del Regno fossero attuate le dette norme del Ministero delle Finanze, questa Segreteria di Stato, con successiva circolare n. 2814/35 del 5 settembre 1935, raccomandava agli Ecc.mi Ordinari di insistere per l'osservanza di esse, ricorrendo anche al bisogno, alle competenti autorità amministrative e giudiziarie, e dar notizia di ogni nuovo accertamento dell'imposta in questione alla Santa Sede, la quale all'uopo metteva fin d'allora a disposizione degli enti interessati la consulenza dell'Ufficio Pontificio per le Case Parrocchiali.

Negli anni trascorsi dall'invio della citata Circolare del 9 giugno 1933 ad oggi il Ministero delle Finanze, supremo organo per la decisione in via amministrativa su i reclami in materia di imposte e di consumo, ha, nei casi pervenuti al suo esame, sempre tenuto fermo il principio della inapplicabilità. Le Magistrature di merito (Tribunali e Corti di Appello), invece, pur essendo state in prevalenza favorevoli alla non applicabilità dell'imposta hanno tuttavia mostrato qualche incertezza. Recentemente però la Corte di Cassazione del Regno, la quale per l'addietro non si era ancora pronunciata sul merito della questione, ha emesso a Sezioni Unite varie sentenze, nelle quali viene uniformemente ribadito il principio dell'inapplicabilità dell'imposta. Di tale deciso orientamento della giurisprudenza il Ministero delle Finanze — con Circolare n. 7735 in data 11 giugno u. s. — ha dato comunicazione alle RR. Prefetture, incaricandole in pari tempo di rinnovare ai Comuni e alle Aziende delle imposte di consumo delle rispettive Provincie « esplicito e perentorio invito ad astenersi d'ora innanzi dal

procedere ad ulteriori accertamenti di imposta pei titoli summenzionati e ad abbandonare qualsiasi azione di ricupero di somme anteriormente accertate e non ancora pagate ». Con lo stesso documento il Ministero delle Finanze ha inoltre disposto che le Prefetture ed i Comuni, nelle decisioni da adottare su i ricorsi tuttora pendenti nei rispettivi gradi di giurisdizione si uniformino alla già ricordata Circolare del 9 giugno 1933 (1).

---

(1) SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, 22 aprile 1941.

(*Omissis*) — Appena entrato in vigore il T. U. 14 settembre 1931 n. 1175, la Federazione Associazioni del Clero sottopose alla competente Dir. Gen. del Ministero delle Finanze il quesito se l'imposta di consumo fosse applicabile sui materiali di costruzione occorrenti per le Chiese, i Seminari e le case di abitazione dei parroci. Specie per le Chiese, si dedusse che ricorreva una delle ipotesi di esenzione oggettiva previste dalla legge, costituendo esse — se aperte al pubblico culto ed in quanto già esenti da ogni imposta fondiaria — un demanio ecclesiastico, non da identificarsi, sotto l'aspetto giuridico, al demanio pubblico vero e proprio, ma da equipararsi al demanio stesso almeno a tutti gli effetti fiscali.

Ed il Ministero, non contestando i motivi addotti nella richiesta, con la circolare 9 giugno 1933, n. 5522, *anche* per la difficoltà tecnica che sussiste, caso per caso, per la identificazione del proprietario delle chiese, specie di quelle di spettanza di un ente beneficiario autonomo, dispose in modo inequivocabile, che l'imposta di consumo prevista negli art. 39 e 98 del T. U., non debba applicarsi per i materiali impiegati sia per la costruzione che per la riparazione delle Chiese aperte al pubblico culto cattolico, con le loro pertinenze; nonchè per i Seminari e le case destinate ad abitazione dei parroci.

Dispose altresì, in diretta dipendenza dell'anzidetta dichiarazione, che non fossero applicate, per il titolo di che trattasi, neppure le imposte accertate anteriormente alla data della circolare medesima.

Risulta che la menzionata circolare è tuttora in vigore; che essa trova applicazione da parte di tutti gli appaltatori del Regno; e che ad essa si uniforma costantemente il Ministero quando è chiamato a decidere, come giudice supremo in sede amministrativa, sui ricorsi dei contribuenti contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, ai termini dell'art. 90 del T. U. sulla finanza locale.

Aggiungasi che il Collegio Supremo, per quanto non abbia avuto ancora l'occasione di occuparsi esplicitamente della questione, neppure con la sentenza n. 2287 del 1935, ha, sia pure *incidenter tantum*, avuta occasione di attribuire valore cogente alla menzionata circolare con la sentenza n. 1131 del 15 aprile 1937, in quanto la circolare medesima non ha inteso che chiarire un dubbio al quale aveva dato luogo l'applicazione della legge.

Orbene, finchè la circolare della quale è questione, resta in vigore — sia pure che ad essa si voglia infondatamente attribuire un carattere innovativo — la circolare medesima è strettamente *obbligatoria* per tutto quanto concerne la stipulazione dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo di ogni singolo Comune e per ogni singolo appaltatore.

Nel capoverso infatti dell'art. 336 del Regol. daziario 25 febbr. 1924, n. 540 (norma trasfusa in quella dell'art. 318 del Reg. 30 aprile 1936, ora vigente) è stabilito: « per la riscossione delle imposte appaltate, l'appaltore deve attenersi *strettamente* al disposto delle leggi e dei regolamenti, alle dichiarazioni, istruzioni e discipline delle superiori autorità amministrative, emanate per la retta intelligenza ed applicazione della legge e dei regolamenti predetti ».

In considerazione di quanto precede, credo bene richiamare l'attenzione della Eccellenza vostra Reverendissima su l'opportunità di insistere costantemente su l'osservanza delle disposizioni governative di cui sopra non omettendo di proporre opposizione nei modi di legge contro eventuali nuovi accertamenti di imposta.

Atteso, poi, che la prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno rag-

---

E' noto poi, che in base ai principî ormai per lunga prassi consolidati nel nostro diritto finanziario, le circolari, le istruzioni e le cosidette *normali* del Ministero Finanze, emanate per la retta applicazione delle leggi finanziarie, hanno un particolare valore cogente per tutti gli uffici finanziari.

Sarebbe assolutamente arbitrario il ritenere che le istruzioni e le *normali* emanate dal Min. Finanze, per l'applicazione delle norme contenute nel T. U. sulla finanza locale — nessuna esclusa — fossero obbligatorie per gli appaltatori solo in quanto concerne le modalità della riscossione e non anche in quanto riguarda il diritto d'imposizione.

Quella delle imposte di consumo costituisce una materia fiscale particolarmente delicata; e non si può disconoscere al Min. Finanze il diritto, anche per particolari ragioni di carattere politico, o di ordine pubblico, nella sua assoluta discrezionalità e nel suo insindacabile apprezzamento, di sospendere o di modificare la imposizione o la riscossione delle imposte per determinate voci, in determinate circostanze, in determinate regioni, o in determinati Comuni. Diritto questo che se è insindacabile dalla autorità giudiziaria, è, in particolare modo, insindacabile dagli appaltatori, ai quali, di fronte ad ordini perentori del genere di quelli di che trattasi, non resta salvo che il diritto di chiedere, a chi di ragione e quando ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge e negli stretti limiti della legge, la eventuale diminuzione del canone di appalto, per diminuzione dei proventi.

Le considerazioni suesposte sono assorbenti.

Concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado. (*Omissis*)

Circolare del Ministero delle Finanze (Dir. Gen. servizi finanz. locali) div. II, n. 7735, in data 11 giugno 1941.

E' noto che questo Ministero, con numerose decisioni emesse in terzo grado del procedimento contenzioso amministrativo previsto dall'art. 90 del T. U. sulla finanza locale, ha costantemente dichiarato, giusta la circolare 9 giugno 1933, n. 5522, che sui materiali impiegati nella costruzione e nelle riparazioni delle Chiese aperte al culto pubblico cattolico con le loro pertinenze, dei Seminari e delle case destinate ad abitazione dei parroci, non è applicabile l'imposta di consumo.

Con riferimento a tali decisioni, si ritiene opportuno segnalare che la C. S. di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 13 marzo-22 aprile 1941, pronunciata nella causa De Benedetti contro ditta Trezza, ha affermato i seguenti principî... (vedi sopra).

Le Prefetture, nel portare quanto sopra a pronta conoscenza dei Comuni e delle aziende delle imposte di consumo delle rispettive Provincie, vorranno rinnovare alle stesse esplicito perentorio invito ad astenersi d'ora innanzi dal procedere ad ulteriori accertamenti di imposta per i titoli summenzionati e ad abbandonare qualsiasi azione di ricupero di somme anteriormente accertate e non ancora pagate.

E' poi inteso che le Prefetture i ed i Comuni dovranno nelle decisioni ancora da adottare sui ricorsi tuttora pendenti nei rispettivi gradi di giurisdizione, uniformarsi senz'altro a quanto disposto con la richiamata Circolare, non essendo comunque ammissibile che dagli stessi organi locali amministrativi ne sia discusso il valore o disconosciuta l'efficacia.

giunto una sufficiente uniformità, sembra ormai superfluo che per l'avvenire si continui ad informare la Santa Sede circa i nuovi accertamenti, ai sensi della menzionata Circolare di questa Segreteria di Stato del 5 settembre 1935, la quale, per questo punto può ritenersi rievocata. Sarà tuttavia opportuno che si dia notizia alla S. Sede dei casi di particolare gravità, come pure del risultato finale delle cause che potessero sorgere in materia.

Sarò grato all'Eccellenza Vostra se di tanto vorrà dare comunicazione ai Reverendi Parroci di cotesta Diocesi.

Profitto volentieri dell'occasione per raffermarmi con sensi di distinta e sincera stima

L. Card. MAGLIONE

P. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 378)

E.mi Patres P. Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

DE PRAECEDENTIA METROPOLITARUM

D. An ex Codice (cann. 106, n. 3, 272, 280, 285, 347) Archiepiscopus Metropolita, qua talis, extra suam provinciam praecedat Archiepiscopo non Metropolitae, seu Episcopis suffraganeis carente?

R. Negative.

DE ARCHIVO SECRETO

D. Utrum verba canonis 379, § 1: *retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae*, referenda sint tantum ad causas, quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, an etiam ad causas, quarum rei vita cesserint.

R. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 5 mensis augusti, anno 1941.

L. S.

M. Card. MASSIMI, *Praeses.*
I. Bruno, *Secretarius*

NOTE E DISCUSSIONI

Ancora del matrimonio per procura

E' stato chiesto recentemente alla S. Sede — a consolazione di quei combattenti che per l'adempimento dei loro doveri non possono personalmente contrarre matrimonio, mentre peraltro esistono gravi motivi d'urgenza ammessi dalle leggi canoniche, perchè questo non sia oltre differito — che essi possano spiritualmente prender parte alla cerimonia, che li interessa in modo così intimo, ascoltandola per mezzo della radio. L'iniziativa, sebbene partita da uffici periferici, è stata comunicata a mezzo delle Autorità politiche.

La S. C. dei Sacramenti, desiderosa da un canto di soddisfare al pio desiderio degli interessati, e d'altra parte preoccupata perchè simile mezzo non dia incentivo a smaniose velleità e ad esibizioni pericolose, che si vanno sempre a conchiudere con la profanazione del sacramento e danno della società, ha concesso la chiesta autorizzazione dando particolareggiate istruzioni agli Ordinari.

Crediamo opportuno esaminare brevemente la Circolare testè rivolta al riguardo ai Vescovi d'Italia (1), tenendo presente che l'intenzione movente della richiesta era di far sì che il militare contraente potesse, ascoltando la trasmissione, seguire il rito nuziale e così sentirsi vicino e quasi presente. E solo sotto questo punto di vista è stato concesso dalla S. C. il permesso della trasmissione radiofonica: « *unicamente* a che il combattente lontano possa ascoltare a mezzo della radio lo svolgersi della celebrazione del matrimonio, in maniera che egli si senta spiritualmente presente alla cerimonia e così più efficacemente legato a colei che da quel momento diviene la sua legittima consorte per tutta la vita » (n. 7).

Non si tratta pertanto di dare una forma di speciale solennità ai detti matrimoni, « il cui carattere dovrà essere *strettamente religioso*, immune da qualsiasi rumore o manifestazione disdicevole alla santità della Casa del Signore ». Non è vietato un breve discorso d'occasione ispirato alla santità del sacramento, il suono dell'organo ed il canto di mottetti, come può farsi per qualunque matrimonio celebrato normalmente, ma deve evitarsi qualunque carattere di pubblicità e qualsiasi uso reclamistico e profano del sacro rito, giacchè ciò viene escluso sia dalla natura stessa del sacramento, sia dall'intenzione esplicita della S. C. nell'annuire alla richiesta fatta.

Non si deve credere poi che perciò stesso tutti i matrimoni dei detti

(1) La riportiamo in questo numero tra gli Atti della S. Sede.

militari, contratti per procura, debbano essere trasmessi per radio. E' evidente che si tratta *solo* di quelli per i quali viene fatta richiesta e vi sia la *possibilità* e della trasmissione e della recezione da parte del combattente; ciò che richiede una precedente precisa e circostanziata intesa fra gli interessati e le Autorità religiose, civili e militari. Quindi da un lato la celebrazione del matrimonio, che si desidera trasmessa per radio, dovrà necessariamente aver luogo in una città che possiede la stazione trasmittente, e dall'altro al combattente deve esser possibile di ascoltare la trasmissione, che viene fatta espressamente ed esclusivamente per lui, altrimenti essa perde lo scopo voluto. In caso di moltiplicità di celebrazioni contemporanee, è necessaria una organizzazione opportuna anche per impedire confusione e disordine, nonchè disdoro alla Casa di Dio.

La S. C. inoltre richiama alla memoria le disposizioni canoniche e disciplinari relative alla celebrazione del matrimonio, specialmente l'Istruzione del 29 giugno u. s. e ribadisce con insistenza quanto è tassativamente prescritto pei matrimoni da celebrarsi per procura.

Se in via ordinaria è richiesto il permesso dell'Ordinario per questa *forma eccezionale* di matrimonio per procura, quando non l'impedisce l'urgenza assoluta (can. 1091), nei casi in parola non si può per alcun motivo derogare a questa ingiunzione ed è anzi necessario che il *nulla osta* sia dato non solo dall'Ordinario proprio degli sposi (n. 3), ma anche, quando è diverso, da quello del luogo della celebrazione (n. 6) (1).

Insiste di più la S. C. perchè gli Ordinari, conformemente al Codice, si assicurino prima dell'autenticità e validità del mandato procuratorio e non permettano il matrimonio per procura senza una *giusta causa*. Ci sembra che l'impossibilità per il militare di recarsi in famiglia per la celebrazione delle nozze, non possa *da sola* ritenersi sufficiente per giustificare l'eccezione, perchè lo spirito della legge presuppone un *motivo di urgenza* ed una *morale necessità*. Mancando queste due circostanze, cade la ragione della forma eccezionale e si deve attendere che i due contraenti possano *personalmente* prestare il loro mutuo consenso.

Il fatto che il militare ha già firmato l'atto di procura davanti al proprio cappellano non implica la necessità che il matrimonio debba celebrarsi in quella forma. Sarebbe opportuno quindi, ad evitare equivoci ed illusioni, che il cappellano militare prima di aderire al desiderio del combattente di ricevere e stendere il mandato procuratorio, si assicuri che l'Ordinario permetterà il matrimonio, essendo questi il giudice sulla esistenza dalla giusta causa richiesta dal diritto.

E' risaputo come oggi non pochi di questi matrimoni per procura siano richiesti, e con insistenza, non per urgenti ragioni di ordine morale,

(1) Confr. *Monitore*, 1940, pagg. 100 sq. e 279.

come sarebbe la sistemazione di certe unioni o relazioni anormali, specie se vi è di mezzo prole da legittimare od onore da riparare, ma *unicamente* e collo scopo specifico di ottenere alla promessa sposa (quando veramente lo sia) il sussidio governativo ed eventualmente la pensione di vedova di guerra; e per ottenere l'intento, si arriva a denunziare falsamente relazioni illecite inesistenti. Ogni persona sennata vede chiaro che questo costituisce una enorme irriverenza verso il sacramento, perchè usato a scopi profani (se non peccaminosi) estranei alla sua divina istituzione, ed è inoltre una ingiustizia sociale e talora anche privata. Infatti, se giuridicamente parlando in tali casi la sposa deve considerarsi come moglie, *di fatto* essa non è che una semplice fidanzata, la quale non può unirsi allo sposo ed in alcun modo formare la famiglia, ciò che è il fine del matrimonio. Ora la legge civile non prevede, nè intende dare verun sussidio alle fidanzate dei combattenti, bensì a quelle mogli che, per il richiamo del proprio marito, vengono ad essere private di una assistenza a cui avevano già diritto. Il sussidio quindi alle reputate mogli, e peggio ancora la eventuale pensione, sono effettivamente una camuffata frode all'erario pubblico, che costa sudore a tutti i cittadini. Senza dire poi che talvolta esso viene tolto, in seguito al matrimonio, alla madre del combattente, la quale potrebbe averne veramente di bisogno e quindi verrebbe ad esserne danneggiata. Tutto questo nessuno potrà dire che sia morale ed onesto.

E che dire poi degli effetti che non di rado provengono da questi matrimoni contratti per procura? Assistiamo con frequenza ad episodi poco edificanti, giacchè qualche giovane sposa, dopo tale matrimonio non sa se debba considerarsi ancora nubile o legata ad altri: essa è esposta a tanti pericoli e per la sua fragilità non di rado diventa infedele al lontano reputato marito. Le domande di dispensa dal matrimonio per inconsumazione, conseguenze di simili situazioni, sono di già precocemente cominciate ed incominciano a preoccupare nell'interesse del sacramento e della società stessa. Ecco perchè la S. C. al n. 9 della Circolare dice: « Gioverà tener presente che siffatti matrimoni per procura — pur tenendo in giusto conto le specialissime circostanze del tempo e dello stato di guerra — debbono costituire, per la loro stessa natura e nell'interesse dei medesimi contraenti, nonchè del vincolo matrimoniale, *una eccezione* da essere autorizzata soltanto in base a giusta causa (can. 1091). Sarà quindi opportuno che gli Ordinari procedano in merito con la maggiore oculatezza e prudenza, allo scopo di evitare gravi e talora irreparabili danni ». *Intelligenti pauca!*

G. M.

IL MISTERO DEL SANGUE

All'erronea e perniciosa *dottrina* neopagana del sangue e della razza la religione cattolica ne oppone un'altra vera e benefica: il *mistero* del sangue, che nella soprannaturale economia dell'umana salvezza ha una parte essenziale, in quanto è il principio d'una vita superiore, la sorgente delle più alte qualità e facoltà vitali.

Il mistero del sangue si profila già nella vita religiosa del Vecchio Testamento. E' il sangue delle vittime rituali che costituisce un elemento di primo grado quale simbolo di liberazione dalla morte e dalla schiavitù, di alleanza con Dio, di purificazione e giustificazione interna; di più oltre che simbolo è fattore, s'intende, non per virtù propria ma in virtù del sangue di Gesù Redentore, che il sangue delle vittime preannunzia. Ma in ben altra maniera tale mistero si manifesta e svolge nel Nuovo Testamento.

I due dogmi fondamentali della rivelazione divina: la caduta originale e la divina redenzione, stabiliscono su salde basi l'unità del genere umano. Il peccato originale in quanto non è peccato personale e ciò non di meno esiste in tutti, fa pensare che esista un'unità basilare del genere umano. In che cosa ella consista è un mistero, il *mistero* della colpa originale: qualche cosa di molto profondo nella natura umana, un principio di solidarietà fisico e morale ad un tempo, in virtù del quale tuttti gli uomini hanno potuto peccare in un solo, nella loro sorgente. Dunque il dogma del peccato originale si oppone radicalmente al razzismo, che vorrebbe scindere l'uman genere in tante razze diverse. E poichè il principio unificatore di tutte le razze umane è il sangue, perciò la prima totalità è fondata sul sangue.

Un'altra ancor più meravigliosa è quella fondata da Gesù Cristo nuovo Adamo, nostro Redentore e rigeneratore per virtù del suo sangue, che a tal fine doveva tutto versarsi nella sua passione e morte.

Si noti che nella economia prevista e voluta da Dio il sangue di Cristo doveva essere l'elemento unificatore dell'umanità, la causa strumentale della loro redenzione e santificazione. E così, avendola Gesù Cristo effettuata, l'umanità intera giuridicamente appartiene a Cristo in forza, diciamo così, del contratto di redenzione da lui accettato e soddisfatto. Gli appartengono in una maniera anche più intima, reale ed effettiva, dovuta essa pure all'azione del divin sangue sulle nostre anime, in quanto cioè il sangue versato per ricomprarle dev'essere in loro riversato, applicato, trasfuso in loro e penetrarli con la sua virtù. E questa è dottrina cattolica.

Come il sangue fisico di Cristo possa influire sulle anime e in qual modo per il suo contatto si operi l'interna trasformazione, lo sappiamo. Ciò avviene per mezzo della fede — che la carità deve informare — nel sangue redentore; avviene inoltre e sopratutto per mezzo dei Sacramenti che Gesù

stesso ha istituito quali canali trasmittenti il sangue alle anime. Di qui un'unione effettiva, trasformante delle anime in Cristo, la quale può dirsi *unione formale*, così completa e penetrante da diventare in certo qual modo una identificazione.

Quest'intima unione viene prodotta innanzi tutto per mezzo del santo sacrificio e della comunione eucaristica: ben inteso, non che il sangue divino si mescoli al nostro, ma il corpo e il sangue di Gesù offerti sui nostri altari si fanno nostri, e noi materialmente li possediamo.

Dunque realtà vera, questa triplice unione: realtà che viene chiamata « partecipazione alla grazia di Cristo », oppure « nostra vita in Cristo », e che ci costituisce in vero « corpo mistico di Cristo ».

Da quanto s'è esposto ne segue che tutti gli uomini sono sostanzialmente uguali e la loro uguaglianza è fondata sul sangue di Cristo e dal sangue di Cristo effettuata.

Le conclusioni pratiche che si possono trarre da questa sana confortante dottrina sono: 1) Predicare il sangue di Cristo, essendo ricchissimo il suo contenuto dottrinale; 2) Fare fruttificare in noi e nei fedeli il sangue di Cristo con l'uso dei sacramenti, con la Messa e la comunione. In tal modo, alla luce e per virtù del sangue prezioso, daremo un senso e un tono più alto alla nostra vita cristiana (1).

SINODI DIOCESANI

Salerno. — Indetto il 21 luglio da Mons. Nicola Monterisi, è stato celebrato nella Cattedrale di Salerno nei giorni 10, 11, 12 settembre scorso, 138 anni dopo la celebrazione dell'ultimo, avvenuta nel 1803. L'Ecc.mo Arcivescovo, aprendolo, ne fece rilevare la necessità, in quanto esso è il primo per la diocesi dopo la promulgazione del Codice di D. C. ed è diretto ad eliminare gli abusi locali in base alla nuova legislazione canonica, a promuovere una più stretta disciplina nel Clero ed una più solida formazione cristiana della popolazione. Disse pure che è inteso a rimarginare una grave piaga: la mancanza di sacerdoti e di vocazioni ecclesiastiche; e rilevando questa piaga, lo zelante Pastore indicò quali mezzi generali per rimediarvi la preghiera e la mortificazione, e quali mezzi particolari, da parte dei sacerdoti, la dignità e proprietà nell'esercizio del sacro ministero, poichè « ove questa manchi, la nostra cooperazione cioè, si viene a creare una difficoltà enorme per lo sviluppo delle vocazioni ». Le Costituzioni sinodali, in numero di quasi 400, sono molto adatte a mettere il Clero e il popolo della diocesi Salernitana dinanzi alle condizioni presenti e indicano con chiarezza e precisione i mezzi per segnalare e arginare i principali disordini e inconvenienti verificatisi in tanto lasso di tempo, ma specialmente negli ultimi anni.

---

(1) Questi appunti sono stati cavati dal dotto opuscolo del Card. I. E. Van Roey, *Le mystère du sang dans l'economie du salut*, Paris, Casterman, 1938; cfr. pure Cardinale A. Piazza, *Il sangue prezioso di Cristo*, Venezia, Libr. Emiliana Ed., 1938.

Frutto di lunga esperienza pastorale, di conoscenza diretta e profonda d'ogni problema e bisogno locale, nonchè di matura riflessione, il Sinodo di Salerno è destinato a produrre un efficace rinnovamento cristiano ed ecclesiastico.

Milano. — E' stato celebrato a Milano nei giorni 22, 23, 24 settembre ed è il 43° della lunga e gloriosa serie. L'E.mo Card. Arcivescovo nel decreto d'indicazione (6 gennaio) nota che avendo già il 41° Sinodo (1931) stabilito tutto il particolare giure diocesano in conformità al nuovo Codice di D. C., ora non c'era quasi nulla da mutare in proposito; per cui il nuovo Sinodo avrebbe diretta la sua attenzione a questi punti particolari: 1) cercare la maniera e il modo di alimentare il fuoco sacerdotale nei ministri di Dio; 2) istituire un preseminario diocesano pei fanciulli inclinati allo stato ecclesiastico; 3) avviare un convitto ecclesiastico pei giovani preti nuovamente usciti di seminario; 4) ricercare e studiare un metodo d'istruzione catechistica più conforme all'età presente, onde rimediare al generale assenteismo; 5) provvedimenti vari circa la amministrazione dei sacramenti e la gestione dei benefici.

Gli argomenti proposti da trattare nelle Relazioni sono i seguenti: *Il dopoguerra e la cura pastorale; L'attuale momento economico e le condizioni del Clero; Le dighe della purezza cristiana; Devozione cattolica e devozioni; Per la conservazione del buono spirito nel nostro Clero.*

Il preseminario milanese. — Il preseminario dell'archidiocesi di Milano, (di cui sopra al n. 2), è stato realmente inaugurato il 15 ottobre scorso in S. Martino di Masnago (Varese). L'E.mo Cardinale Arcivescovo, suo fondatore, lo volle istituire allo scopo santissimo di preparare e conservare negli animi teneri dei giovinetti i primi germi delle vocazioni allo stato ecclesiastico. Dando ragione della provvida iniziativa, l'E.mo scriveva: « Le dolorose condizioni religiose e sociali della famiglia moderna, l'ambiente in cui vivono i ragazzi, l'ordinamento stesso degli studi che debbono compiere rendono troppo necessaria l'istituzione d'un preseminario che preparando i chiamati al Seminario Arcivescovile li sottrae al tempo stesso ai molteplici pericoli dell'ambiente domestico e paesano, in cui altrimenti sarebbero costretti di vivere... Lo facciamo fidenti nella Divina Provvidenza, pur di poter avviare al ministero dell'altare *innocens manibus et mundo corde*. Senza questo semenzaio di gigli Noi temiamo di non aver in avvenire sufficienti fiori da adornare i sacri altari ». Quanto al carattere del nascente Istituto, l'E.mo Fondatore esprimeva il desiderio che « il preseminario sia veramente tale, con esclusione fin d'ora di qualunque minima idea d'un collegio: bisogna che gli alunni intendano seriamente di dedicarsi allo stato ecclesiastico ». (*Rivista Dioc. Milan.*, 1941, p. 312).

RECENSIONI

ONCLIN Dr. G., *De territoriali vel personali legis indole. Historia doctrinae et disciplina Codicis iuris canonici.* Gembloci, J. Duculot, 1938. In-8°, XXIV - 390 pp.

Utrum de iure territorialis an potius personalis sit legum indoles, ex principiis philosophiae iuris nondum est, saltem plene, hactenus definitum. Id clare elucet ex controversiis per plura saecula ad hodiernam usque diem vigentibus, tam inter civilistas quam inter canonistas.

Cl. A. hac dissertatione ad gradum magistri in iure canonico consequendum conscripta, peritissimo A. Van Hove moderante, varias sententias de territoriali vel personali legis indole a saec. XII° ad hoc tempus in iuridica scientia propositas explorare et, attenta quaestionis historia, canones 8, § 2, et 14 Codicis I. C. de territoriali vel personali legum ecclesiasticarum indole, deque subiectione vel non peregrinorum, vagorum et absentium legibus alicuius territorii propriis enodare studuit. Unde expositionem in duas partes, historicam unam et alteram doctrinalem seu canonicam, distribuit.

In priore parte doctrinas e commentatoribus iuris tum canonici tum civilis hac de re ante Codicem traditas et propugnatas inquirendas censuit, cum neminem lateat Codicis praescriptionum originem ab utroque praedicto fonte merito repeti. De subiectione peregrinorum legibus territorii, deque absentium a territorio exemptione nonnisi pauca et parum clara Corpus iuris canonici statuit; quapropter haud parvi momenti sunt ea, quibus decursu temporum canonistae et theologi iuris lacunam aut silentium expleverunt. Ex altera parte, civilistarum de legum collisione seu de peregrinorum et absentum obligatione theoriae non solum in re canonica plurimi factae sunt, verum etiam ipsum Codicem ad nonnullas praescriptiones condendas directe adduxerunt: ex quo patet quanti intersit obiectiva, ut aiunt, investigatione historicum conspectum sententiarum accurate delineare.

Hac disquisitione instituta atque praelucente rectam canonum 8 § 2, et 14 interpretationem in secunda parte A. detegere atque proponere conatus est.

Nihil invenitur fusius in hac re!

BOCKEY F. X., O. F. M., *De potestate vicarii cooperatoris. Disquisitio canonica.* Romae, Catholic Book Agency, 1939, In-8°, XIII-99 pp.

Cl. A., ex ardua quaestione de vicariis paroecialibus, illam selegit partem quae ob momentum eminenter practicum, speciali attentione dignior est, scilicet, quaenam sit intima natura potestatis facultatumque vicarii cooperatoris.

Praemittit A. fundamentales conceptus de officio stricto ipso iure adnexa; inhaerens autem conclusionibus praefata ex consideratione provenientibus, investigat naturam potestatis nostri vicarii.

Ad hoc, autem, logice pervenit: 1) cooperatores ex iure communi potestate ordinaria, etsi saepe saepius limitata ex iure particulari, praeditos esse; 2) hanc potestatem ordinariam eosdem habere fines ac potestas parochi praecipue ex c. 476 § 6 collato cum c. 451 § 2 n. 2°; 3) vicarios igitur cooperatores praeditos esse etiam potestate ordinaria vicaria relate ad confessiones et in re matrimoniali; et apte vitari posse potestatum collisiones quae fortasse timeantur. Revera A. collationem instituendo vicarium cooperatorem inter et iura paroecialia, inter vicarium cooperatorem et parochum, et plures cooperatores inter se, perspicue demonstrat potestatum collisionem timendam non esse.

Licet a pluribus auctoribus, et quidem magni nominis, nonnullae istarum conclusionum reiiciantur, tamen non desunt quibus istae praeplacent: tam perspicua clara et logica est disquisitio.

Caroli Sac. Dr. J., *De munere Vicarii Generalis seu de natura et ambitu eiusdem officii et iurisdictionis*. L.I.C.E., Torino, 1939. In-8°, 186 pp., L. 12.

Istius disquisitionis finis ac momentum duplex est: scientificus et practicus. Ad primum attingendum prima pars praecipue est dicata, in qua de natura muneris et potestatis Vicarii Generalis fit sermo. Hic istae praecipuae theses statuuntur ac enixe probantur: 1) Vicariatus generalis est officium ecclesiasticum « stricto sensu » acceptum; 2) Vicariatus generalis non est, nec umquam esse potest, attenta vigenti legislatione, beneficium; 3) Potestas qua Vicarius Generalis pollet vi officii est iurisdictionis potestas gubernativo-administrativa. Non est ideo potestas ordinis nec potestas iurisdictionis sive legifera sive iudicialis sive coactiva.

Ad alterum finem adipiscendum secunda, eminenter practica, valet, in qua, praemissis quibusdam principiis ex statutis in prima parte desumptis, Vicarii Generalis potestas in concreto determinatur. Plures magni momenti quaestiones accurate examinantur circa Vicarii Generalis iurisdictionem per « mandatum speciale » acceptam, circa restrictionem potestatis, necnon circa relationes Episcopi inter et Vicarii Generalis potestatem.

Methodum exegetico-iuridicam A. secutus est.

Si paulum animadvertatur Codicem, legislationem circa Vicarii Generalis officium antea vigentem, in innumeris Sacrarum Congregationum responsis et decretis disseminatam, non solum A. collegisse, sed noviter ordinasse, quaedam retinendo aliqua immutando, plurimam utilitatem dissertationis istius, quae fuse ac funditus de Vicario Generali tractat et adhuc desiderabatur, nemo erit qui non agnoverit. A. Poggi

De Camillis M., *Un grande difensore del Vangelo, il Cardinale Gaetano Alimonda*. P. Soc. Catt. Prom. di buone opere, Roma, 1941, In-16°, 56 pp.

Ricompare in più nobili arredi su queste pagine la calda commemorazione che l'A. pubblicò sopra qualche quotidiano cattolico in occasione del 50° della morte del Cardinale Alimonda. Il breve studio biografico riassume in sintesi quanto dell'Alimonda si potrebbe scrivere molto ampiamente, considerandolo sotto il suo complesso aspetto di scrittore, di pastore di anime, di combattente per la causa di Dio, di maestro di verità e di vita, e sopratutto di principe dell'oratoria sacra italiana nella seconda metà del secolo scorso. Il tono moderatamente elogiastico non è a danno, ma anzi torna a risalto della verità, attinta dall'A. a memorie personali e ad una sufficiente bibliografia. Fanno da compimento una lettera di S. E. Mons. Boccoleri e alcune note biografiche dei personaggi minori ricorrenti nella commemorazione.

Vedere il cenno sull'Alimonda del *Monitore* 1941, p. 187.

S. A.

Della Rocca F. (Avv. d. S. Rota), *Le nullità della sentenza nel diritto canonico*. Edizioni Universitarie, Roma 1939, 168 pp. L. 24.

Il diritto canonico ha contribuito alla evoluzione storica del processo circa la nullità degli atti processuali in genere ed in particolar modo sulla nullità della sentenza ed alla formazione del processo moderno con elementi e concetti suoi propri, la cui influenza si è palesata decisiva sia riguardo a quell'amalgama di principî germano-romani prodottasi sul campo della disciplina processuale sia rispetto a quegli istituti che, dopo la elaborazione degli interpreti canonisti, si sono caratteristicamente configurati e consolidati nella procedura canonica.

L'intera trattazione, preceduta da una interessante introduzione che inquadra bene la posizione del diritto canonico col diritto romano e germanico, tende a precisare le varie nozioni canonistiche concernenti gli istituti in esame, cioè le nullità e la querela nullitatis nello Jus Vetus e nel Codex.

Il presente studio, che l'A. stesso con-

sidera suscettibile di sviluppi, è logica premessa ad un ulteriore: quale parte cioè abbia avuto sulle nullità della sentenza e relativi rimedi il diritto canonico nella formazione del processo del diritto comune e moderno ed approfondire poi le indagini relative alla evoluzione subita dai due istituti nello stesso diritto della Chiesa.

Il Della Rocca ha condotto il presente studio con serietà scientifica degna di nota.

L. Poggi

Ministrello G. (Sac. Dr.), *Diritto amministrativo ecclesiastico*. Norme pratiche tratte dal Codice canonico, dalle leggi concordatarie e civili, ad uso delle scuole di teologia. Gregoriana Editrice, Padova, 1938, x, 458 pp. L. 13.

« Si tratta di dare ai cari sacerdoti, così si esprimeva S. S. Pio XI il 26 febbraio 1933, una istruzione di natura amministrativa, contabile, economica per un oggetto, una mèta, una finalità così alta, trattandosi di beni della Chiesa, che ben merita sia ad essa coordinata una retta buona, sana, proficua amministrazione... I beni della Chiesa per noi hanno importanza sia a causa delle ragioni per le quali furono costituiti, sia per le sacre e supreme finalità alle quali sono destinati: il servizio di Dio, il culto e l'assistenza alle anime; il che è quanto dire di più bello e di più grande si possa dire ».

Questo augusto desiderio era già stato prevenuto, ma fu sopratutto seguito, da pubblicazioni e da studi molto apprezzati, ma che generalmente, o perchè troppo vasti o perchè un po' ristretti, non si prestavano all'insegnamento scolastico.

Questo volume si presenta con lo scopo di offrire agli insegnanti e studenti, prossimi al sacerdozio, un manuale che raccolga tutte quelle condizioni necessarie per compiere, anche in questo punto, il loro dovere.

L'ordine della trattazione, e non se ne poteva trovare uno più semplice e migliore, è quello già indicato e seguìto dal Codice di Diritto canonico.

In qualche punto (e. g. pag. 69 ove l'A. non distingue il concetto di tassa da quello di imposta) sarebbe stata opportuna una maggior precisione scientifica, e qua e là le notizie storiche avrebbero potuto avere un più ampio respiro.

Tuttavia il libro, redatto con un lodevole criterio di semplicità e di praticità, certamente gioverà al Clero.

L. Poggi

Bartoccetti V. (Mons.), *Le Regole Canoniche di diritto in relazione al Codice Piano-Benedettino*, Roma, 1939, pp. 235, L. 12.

Dopo aver richiamato alcune idee generali sulle 88 « Regulae Juris in Sexto », riunite da Dino Rosoni da Mugello, il ch. A. le illustra nelle loro fonti più o meno sicure, e poi in se stesse; ricerca se esse trovino riscontro nelle annotazioni del C. J. C., curate dal card. Séredi, ed infine indaga sotto quali canoni la loro citazione sarebbe stata possibile. Il volumetto si chiude con varie ed accurate appendici che lo rendono più attraente e più interessante.

Si potrebbe osservare che l'A. non ha spinto a fondo la sua analisi; si risponde che ciò usciva dal piano che s'era prefisso nel dare alla luce questo breve lavoro, « di riaccendere la memoria e la stima di queste " Regulae ", un tempo usate ed abusate nella Scuola e nel Foro, ed oggi quasi del tutto dimenticate ».

L. Poggi

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803